REGOLAMENTO (CEE) N. 2088/83 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1983

recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio durante la campagna vitivinicola 1982/1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (2), in particolare gli articoli 10 e 65,

considerando che le modalità d'applicazione relative ai contratti di magazzinaggio dei vini da tavola, segnatamente le modalità di conclusione di tali contratti, sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3150/82 (4), nonché dal regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione (5);

considerando che i quantitativi di vino da tavola in giacenza sono cospicui per questo periodo dell'anno; che ciò è dovuto al fatto che, per la campagna vitivinicola in corso, le disponibilità in certe regioni sono notevolmente superiori agli sbocchi normali, mentre le prospettive del prossimo raccolto non autorizzano a sperare in una distensione del mercato;

considerando che i vini immagazzinati in base al contratto sono conservati in recipienti che possono rendersi necessari per l'immagazzinamento del prossimo raccolto;

considerando che, affinché i produttori possano immagazzinare il prossimo raccolto in condizioni normali, è necessario accordare, sulla base di una distanza massima di trasporto, un aiuto per il ricollocamento del vino da tavola;

considerando che, per poter applicare tale misura soltanto nei casi in cui essa appaia economicamente giustificata, si devono prendere in considerazione unicamente i contratti di magazzinaggio conclusi o convalidati dagli organismi d'intervento durante un periodo determinato; che, inoltre, ai fini di un'applicazione regolare della misura stessa, è d'uopo definire la natura del trasporto e fissare la data di presentazione della relativa domanda;

considerando che, dato il breve tempo di cui dispongono le autorità amministrative per l'attuazione del presente provvedimento in causa e le modalità delle spese di trasporto rispetto alle spese globali, è preferibile fissare l'aiuto a un livello forfettario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i vini da tavola che hanno formato oggetto, ai sensi dei regolamento (CEE) n. 2600/79 e (CEE) n. 1059/83, di contratti di magazzinaggio, può essere concesso, previa richiesta e alle condizioni definite all'articolo 2, un aiuto per il ricollocamento in un'altra località o in un altro impianto di magazzinaggio appartenente ad un terzo.

Articolo 2

La concessione dell'aiuto è subordinata alle condizioni seguenti:

— il trasporto non deve superare la distanza di 150 km; tuttavia, ove non siano disponibili impianti di magazzinaggio entro questo raggio e nel caso di trasporto marittimo, l'organismo d'intervento può autorizzare il trasporto verso l'impianto di magazzinaggio appropriato più vicino;

— i contratti di magazzinaggio devono essere stati conclusi o convalidati dagli organismi d'intervento, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2600/79 o dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1059/83, prima del 1° luglio 1983 e spirare a decorrere dal 15 settembre 1983;

— il vino dev'essere ricollocato tra il 1° luglio ed il 16 ottobre 1983 ed il trasporto dev'essere effettuato, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1059/83, mediante uno o più veicoli;

— le domande per la concessione di un aiuto e i relativi documenti giustificativi dell'aiuto sono stati presentati dall'organismo d'intervento dello Stato membro interessato al più tardi il 15 dicembre 1983.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.
(4) GU n. L 331 del 26. 11. 1982, pag. 33.
(5) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

Articolo 3

L'aiuto ammonta, per tutti i vini da tavola, a 1,45 ECU/hl.

Articolo 4

L'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto al produttore al più tardi quattro mesi dopo la presentazione della domanda di aiuto e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 2, ultimo trattino.

Articolo 5

Per convertire nelle monete nazionali l'aiuto di cui all'articolo 1 si applica il tasso rappresentativo applicabile nel settore il 1° giugno 1983.

Articolo 6

1. Gli Stati membri istituiscono i necessari controlli, e, in particolare, verificano se il ricollocamento del vino da tavola ha effettivamente avuto luogo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio 1984 i quantitativi di vino ricollocati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione